

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Trani

Prot. 2000

Il Presidente

Prot. A2742/2013

20 DIC. 2013

Trani, 19 dicembre 2013

ILLUSTRE SIGNOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. FILIPPO BORTONE
TRANI

OGGETTO: *Esame preventivo variazioni tabellari -parere C.O.A.-*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, in merito alle variazioni tabellari predisposte a seguito della recente revisione della geografia giudiziaria, pervenute in data 6 dicembre 2013, esprime il seguente parere.

Le variazioni tabellari in esame ripropongono le criticità evidenziate da questo Consiglio con il parere del 23/9/2013 sul decreto 27/2013 TAB, in quanto non consentono di prevedere il raggiungimento degli obiettivi auspicati:

a- miglioramento dell'efficienza della giustizia e realizzazione di "una progressiva ma rapida integrazione tra gli uffici accorpati e quelli accorpanti" attraverso la effettiva perequazione dei carichi di lavoro tra i Giudici togati, ferma restando la conservazione in capo ai magistrati delle sezioni accorpate dei procedimenti già rinviati per le conclusioni e/o per discussione;

b-attribuzione della funzione giurisdizionale in via esclusiva ai giudici professionali e corretto utilizzo dei giudici onorari di tribunale secondo le modalità prescritte dalla normativa secondaria, in particolare la circolare in materia di organizzazione tabellare;

c-attuazione del programma di gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37 D.L. 6/7/2011 n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011.

Per quanto riguarda il primo punto, non può essere revocato in dubbio che l'accorpamento delle sezioni è stato realizzato soltanto sotto il profilo edilizio, nel senso che sono stati chiusi gli Uffici di Barletta, Canosa di Puglia e Ruvo di Puglia, ma i ruoli delle tre sezioni distaccate sopravvivono di fatto presso la sede centrale accorpante, con tutte le problematiche che li caratterizzavano: carichi di lavoro eccessivi, ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte di alcuni magistrati; abuso nell'utilizzo dei giudici onorari.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

Anzi, le variazioni tabellari in esame, se confermate, potrebbero amplificare le menzionate criticità, che il C.O.A. ha ripetutamente denunciato in riferimento agli obiettivi primari della efficacia ed efficienza della funzione giurisdizionale esercitata dall'Ufficio complessivamente inteso, auspicando inutilmente un incisivo esercizio del potere di sorveglianza da parte del dirigente dell'ufficio, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 109/2006, comma 1, lettere dd), e), q).

Infatti, all'interno dell'unica sezione civile risultano ancora più evidenti ed insopportabili, se confrontati con le prassi dei giudici professionali della sede centrale, i significativi e reiterati ritardi di alcuni magistrati (professionali ed onorari) nel deposito dei provvedimenti, oppure la fissazione di udienze di precisazione delle conclusioni a molti anni di distanza dalla chiusura della fase istruttoria, oppure la fissazione dell'udienza ex art. 702 ter dopo molti anni dall'udienza di comparizione delle parti ex art. 702 bis comma 3, cpc, oppure la disapplicazione del novellato art. 648 comma 1° cpc e del calendario del processo.

In base alle variazioni tabellari in oggetto, i giudici provenienti dalle sezioni distaccate soppresse, oltre a rimanere affidatari esclusivi dei processi pendenti al 13/9/2013, sono assegnatari dei nuovi affari iscritti a partire dal 14/9/2013, senza una effettiva perequazione tra i diversi ruoli, la qualcosa produrrà il duplice effetto di non consentire lo smaltimento delle pendenze delle sezioni soppresse e di ritardare la definizione delle cause nuove. Non è superfluo evidenziare che l'esonero dell'Area C, per un periodo non superiore a sei mesi, dai procedimenti di cognizione ordinaria –con esclusione dei sommari e dei cautelari- iscritti dopo il 13/9/2013, non ha alcun significato pratico, perché nel breve termine assegnato potrà essere smaltita soltanto una percentuale insignificante delle pendenze in carico alle sezioni soppresse.

La criticità operativa del sistema di gestione degli affari (civili e penali) è rappresentata, altresì, dalla utilizzazione dei giudici onorari in contrasto con la normativa primaria e secondaria: l'esempio più evidente è rappresentato dall'affidamento esclusivo a due giudici onorari delle cause pendenti al 13/9/2013 davanti alla soppressa sezione di Canosa di Puglia.

In sostanza le variazioni tabellari presentate per il parere non sembrano privilegiare l'applicazione di regole di funzionamento dell'Ufficio Giudiziario coerenti, oltre che con il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, con le istanze di buon andamento, efficienza e funzionalità della giurisdizione.

Detta situazione è stata replicata parzialmente nelle altre ex sezioni distaccate, dal momento che i procedimenti pregressi in carico alle sezioni di Ruvo di Puglia, Andria e Barletta continueranno ad essere gestiti, oltre che dai Giudici togati, dai G.O.T. avv. Milillo, avv. Ingravallo, avv. Cavallera, avv. Pasculli, avv. Citarella, gli stessi che fino al 13 settembre erano affidatari di ruoli autonomi.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

In definitiva, le sezioni distaccate sopravviveranno all'interno della Sede centrale, senza alcuna certezza di realizzare lo smaltimento delle pendenze civili nel breve periodo di sei mesi ottimisticamente valutato nel detto provvedimento tabellare.

*

In considerazione dei risultati positivi conseguiti dai Giudici delle esecuzioni immobiliari negli ultimi anni, con sensibile riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, l'assegnazione agli stessi, oltre alle opposizioni a precetto di tutto il Circondario, del contenzioso di competenza dell'area B e C non sembra favorire la progressiva riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione delle procedure esecutive, e non consentirà di realizzare concretamente il nobile obiettivo di costituire sezioni che accorpino competenze per materia e per aree omogenee. Il C.O.A. propone di mantenere in capo ai Giudici delle esecuzioni, oltre alle competenze attuali, esclusivamente le opposizioni a precetto di tutto il circondario.

*

In ordine al secondo punto, il C.O.A. rammenta che una delle più importanti novità della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 è costituita dalla modificazione della disciplina secondaria, prevedendo la possibilità che i giudici onorari di Tribunale possano essere destinati, **in suppleanza**, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, nonché ampliando "il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosicché risultano loro sottratti, **ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati**, soltanto: a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; ...".

La circolare prosegue specificando che, "Fermi tali limiti di materia, dunque, l'utilizzazione dei g.o.t. può essere modulata secondo tre diverse modalità:

-affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l'ausilio del g.o.t., cui verranno, nel settore civile, con preferenza affidati i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, comma 1, cpc, oltre ad attività istruttoria non complessa; nel settore penale, invece, il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari;

-assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze dell'organico dell'ufficio, con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine generale;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

-supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria, con le ulteriori limitazioni introdotte per l'assegnazione di ruoli autonomi.”

Sempre in base alla Circolare vigente, è imposto in capo al Dirigente dell'ufficio l'obbligo di previamente individuare in modo specifico, nel decreto di variazione tabellare, **la tipologia dei procedimenti che devono essere trattati dal magistrato onorario in affiancamento.**

Le variazioni tabellari in esame non sembrano conformi alla Circolare per i motivi che si esporranno dopo avere ribadito che l'Avvocatura condivide le argomentazioni contenute nella risoluzione C.S.M. 25/1/2012: “... *la possibilità di utilizzare i GOT in settori di attività che la precedente circolare escludeva espressamente (famiglia, lavoro e previdenza, immigrazione) andrà esercitata dal Dirigente responsabilmente sulla base di una ragionata analisi delle situazioni organizzative dell'ufficio e, previo coinvolgimento dei magistrati interessati ... , possono essere affidati alla magistratura onoraria senza eccessivo sacrificio del principio che impone l'attribuzione della funzione giurisdizionale –almeno in via ordinaria- a soggetti la cui preparazione tecnico-giuridica sia stata verificata con certezza ed obiettività secondo il modello concorsuale. In buona sostanza, la nuova disciplina di matrice consiliare, lungi dall'incentivare prassi distorte caratterizzate da un anarchico ed eccessivo utilizzo della magistratura onoraria al di là delle necessità imposte dalla sofferenza organizzativa degli Uffici, ha inteso regolamentare l'impegno della magistratura onoraria riconducendolo -nella cornice dei principi generali uniformi a livello nazionale- alla complessiva strategia organizzativa dell'Ufficio, dei cui risultati e delle cui modalità di realizzazione il Dirigente sarà chiamato a rispondere in sede di periodiche valutazioni del suo operato”.*

Premesso cò, il C.O.A. osserva quanto segue.

In primo luogo, è previsto l'affiancamento dei G.O.T. a tutti i giudici togati delle sezioni, civile e penale, senza che questi **siano stati preventivamente interpellati** e, comunque, **senza che i magistrati affidatari siano assegnatari di ruoli aggiuntivi**, in evidente violazione di quanto previsto dai paragrafi 61.1 e 61.2 della vigente circolare, che al paragrafo intitolato “*a) la scelta dei giudici togati cui affiancare un GOT*”, dispone testualmente: “**Sarà sempre necessario procedere ad apposito interpellato all'interno delle singole sezioni – o, in mancanza, tra tutti i giudici dell'ufficio che esercitino funzioni compatibili con quelle che è possibile affidare ai GOT –per l'acquisizione delle disponibilità**”.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

In secondo luogo, *nel caso di affiancamento del GOT al giudice togato, deve essere formato un ruolo aggiuntivo, formato sulla base dei criteri generali ed astratti, e solo nell'ambito di tale ruolo il giudice togato deve stabilire quali processi assegnare ai giudici onorari, secondo criteri di selezione vincolati dalla normativa primaria e secondaria e, in particolare, dal disposto normativo di cui all'art. 43 bis R.D. 12/1941, interamente riprodotto nel punto 61.2, prima parte della normativa secondaria di riferimento (cfr. pratica n. 2035/FT/2012, modifica delle tabelle di organizzazione).*

Nella specie, le funzioni assegnate a **tutti** i G.O.T. sono le seguenti: “.... *destinato ad affiancare i Giudici dell'Area A nelle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo ed in caso di impedimento, a qualunque titolo, dei giudici professionali (Milillo ed il nuovo G.O.T.); “assegnato all'Area B e destinato ad affiancare e sostituire in caso di impedimento i giudici professionali nelle procedure esecutive mobiliari, nelle locazioni e nelle tutele (Lattanzio, Alimento, Tinto, Citarella, Ferrara Avenia); “Giudice destinato ad affiancare i giudici professionali dell'area C in caso di impedimento od assenza”(Cavallera, Ingravallo, Varricchio, Albenzio).*

Appare evidente la violazione della normativa secondaria, perché tutti i GOT sono stati assegnati indistintamente ai Giudici professionali, mentre il modello avrebbe dovuto individuare nominativamente il giudice togato (o i giudici togati) affiancato, anche ai fini dell'affidamento allo stesso di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui è titolare in forza della posizione tabellare occupata.

In terzo luogo, le variazioni tabellari sono mute per quanto riguarda la gestione del ruolo aggiuntivo nel settore penale e nel settore civile. (cfr. Risoluzione C.S.M. 25/1/2012 n. 715, paragrafi 5.1.1. e 5.1.2. in merito al punto 61.2, seconda parte parte, n. 1 della Circolare).

Il modello appare carente anche nella parte in cui specifica che, in caso di *impedimento* del giudice togato, il G.O.T. non potrà essere utilizzato per la gestione di affari per i quali esiste il divieto normativo o altra preclusione tabellare.

Senonchè, appare evidente la contraddizione tra la descrizione delle funzioni assegnate ai GOT in *affiancamento*, laddove è scritto che il giudice onorario è *destinato ad affiancare e a sostituire in caso di impedimento i giudici professionali nelle procedure esecutive mobiliari, nelle locazioni e nelle tutele* (cfr. tabella unica sezione civile, pag. 4), ed i criteri di assegnazione degli affari (pag. 8 della stessa tabella), laddove è prescritto che *“le procedure attinenti il rito locatizio (compresa la fase sommaria) saranno gestite esclusivamente dai GOT Lattanzio, Alimento, Citarella, Ferrara, N.N., ai quali i procedimenti saranno assegnati dal Giudice coordinatore area B...”*.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

La qualcosa significa che i prefati G.O.T. continueranno ad essere assegnatari del ruolo autonomo delle cause assoggettate al rito locatizio, in contrasto con la normativa in tema sia di affiancamento, sia di supplenza, perché manca il **requisito delle "significative vacanze nell'organico dell'ufficio"** (paragrafo 61.2)

A tal riguardo si rammenta che la citata Risoluzione, in merito all'*assegnazione di un ruolo autonomo*, dispone che "Il par. 61.2., seconda parte, n. 2, in controtendenza rispetto alla precedente circolare, ha previsto, come modalità di impiego della magistratura onoraria sicuramente residuale rispetto al modello dell'*affiancamento*, la possibilità di assegnazione di un ruolo autonomo, subordinando questa eventualità all'accertata sussistenza di *significative vacanze nell'organico dell'ufficio*".

Allo stato non sembrano sussistere carenze di organico significative idonee a giustificare la perpetuazione dell'assegnazione di ruoli autonomi ai G.O.T.

Per quanto riguarda la Sezione Lavoro sembra opportuna una specificazione dei criteri di assegnazione degli affari ai GOT e delle funzioni di supplenza.

La Sezione Lavoro del Tribunale ha un organico completo, costituito da cinque giudici togati titolari in servizio (Di Trani, Brudaglio, La Notte Chirone, Morgese, Di Benedetto).

Malgrado la completezza dell'organico, la sensibile riduzione delle pendenze e la possibilità di individuare un supplente tra gli stessi giudici togati, la variazione tabellare della Sezione Lavoro prevede l'assegnazione delle funzioni di supplenza ai due G.O.T. avv. Alimento e avv. Longo.

Non solo. Nel paragrafo "*Criteri di assegnazione degli affari*" è prevista l'assegnazione al GOT avv. Alimento delle controversie di lavoro elencate ai punti 1) e 2), ed al GOT avv. Longo delle controversie previdenziali indicate nei punti 1),2),3),4),5) (-testualmente è scritto a fianco di ciascun GOT: "**si occupa delle seguenti controversie**"); nonché sono specificate le controversie sottratte alla loro gestione, e, da ultimo, viene precisato che "*I suddetti GOT celebrano le udienze già fissate dai giudici professionali nei giorni indicati e, per le materie non incluse fra quelle elencate, rimettono le cause al Presidente della sezione che provvede a distribuirle fra i giudici professionali della sezione seguendo il criterio tabellare vigente*".

Nel paragrafo successivo intitolato "*Criteri di sostituzione*", invece, è previsto che "*in caso di impedimento, a qualsiasi titolo, di un magistrato professionale, subentreranno i GOT Alimento e Longo che tratteranno le controversie rispettivamente su indicate*".

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani

Il Presidente

In pratica, se la *supplenza* è <l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di una magistrato> (cfr. circolare 21/7/2011, par. 1.1.), ipotesi questa coerente con i "criteri di sostituzione" e con le funzioni di supplenti assegnate ai due G.O.T., di contro, la specificazione delle controversie di lavoro e previdenziali assegnate agli stessi GOT (-*si occupa...-*) potrebbe essere interpretata come assegnazione di ruoli autonomi per alcune tipologie di controversie.

Si propone, pertanto, di chiarire le funzioni dei G.O.T. nell'ambito della Sezione Lavoro, precisando che gli stessi hanno funzioni di mera supplenza dei Giudici professionali, fermo restando che, ad avviso di questo C.O.A., non si ravvisano i presupposti per affidare ai due G.O.T. le suindicate funzioni.

Deferenti ossequi.

Francesco Logrieco
